

N.26725/2010 R.G.N.R.
N.3065/2014 Reg. Dibatt.

N.11681 /2015 Sentenza

Depositata in cancelleria

H. n. 2.188...2015.....

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Fiore Pascarella

Data avviso deposito:

Ai PG: _____

Ai PM: _____

Data notifica estratto:

Tipo notifica:

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione 1^a

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE MONOCRATICO DI NAPOLI

Dott.ssa Diana BOTTILLO all'udienza del 29.06.2015 ha
emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di

nata a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____ - domicilio
eletto ex art. 161 c.p.p. per le notifiche presso lo
studio del notaio _____ in Napoli via _____
n. _____

LIBERA CONTUMACE

**IMPUTATA
(COME DA ALLEGATO)**

CONCLUSIONI

P.M. sentenza di non doversi procedere per intervenuta
prescrizione del reato in relazione ai capi A) B) e capo C) della
rubrica, quest'ultimo limitatamente alla contestazione relativa
allo sporto-balcone ed alla tettoia di mt.3X1,60.

Assoluzione ai sensi degli artt.530 c.p.p. ed art.131 bis c.p.
come introdotto dal Decreto Legislativo 16.3.2015 n.28,in
relazione al reato ascritte al capo C) della rubrica
limitatamente alla contestazione relativa alla tettoia a
copertura dello sporto-balcone, per la particolare tenuità del
fatto.

DIFESA : Conforme alle richieste del P.M.

In subordine, minimo pena edittale, attenuanti generiche,
benefici di legge



22 APR. 2015

Esatti diritti per Euro.....
con marche da bollo
poste
2,88
CARTACEO

Capo a) del reato p. e p. dall'art.44 lett. c) DPR 380/2001 perchè, in qualità di proprietaria e committente dei lavori, sull'unità immobiliare sita in Napoli alla *[redacted]* (zona sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico e dichiarata di notevole interesse pubblico), in assenza del permesso di costruire, eseguiva le seguenti opere edili abusive:

- *nella parte sinistra del giardino di pertinenza della sopraindicata abitazione, realizzava una tettoia di mt.3x1,60 circa di profondità ancorata alla parete del fabbricato, con sottostante piccola cucina in muratura fornita di lavabo e fornello. Sovrastante uno sporto balcone di vecchia fattura, realizzava una tettoia a copertura dello stesso, ancorata al muro e costituita da materiale ligneo, con sovrastanti tegole in terracotta e dotata di grondaia per l'acqua piovana.*

Capo b) del reato p. e p. dagli artt.81 c.p., 93-94-95 DPR 380/2001 per avere eseguito i lavori relativi alle opere di cui al capo a), in zona sismica omettendo di depositare prima dell'inizio dei lavori gli atti progettuali presso l'Ufficio del Genio Civile competente.

Capo c) del reato p. e p. dall'art.181 comma 1 bis lett. a) D. Lgs. 42/04 per avere realizzato le opere di cui al capo a), in assenza della prescritta autorizzazione e in area del Comune di Napoli sottoposta a vincolo paesaggistico, dichiarata di notevole interesse pubblico, con DM 19/6/1952.

In Napoli accertato il 23.4.2010



Di conseguenza, sono configurabili a carico dell'imputata le fattispecie urbanistiche contravvenzionali nonché la fattispecie delittuosa di cui all'art. 181, comma primo bis lett. a) del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che sanziona la esecuzione di lavori senza la prescritta autorizzazione su immobili o aree dichiarati di notevole interesse pubblico (fattispecie configurabile anche se la dichiarazione è avvenuta con provvedimento emesso ai sensi delle disposizioni previgenti).

Risulta, invero, dagli atti e dal testimoniale assunto che l'odierna imputata, proprietaria dell'immobile sito in via ~~XXXXXXXXXX~~ n.5, aveva edificato, in assenza di titoli autorizzativi, interventi edilizi consistiti nella realizzazione di una tettoia nella parte sinistra del giardino di pertinenza dell'abitazione, avente estensione di Mt.3X1,60 di profondità, ancorata alla parete del fabbricato, con sottostante cucina in muratura dotata di lavabo e fornello. Inoltre, aveva realizzato uno sporto balcone ed una tettoia a copertura dello stesso, ancorata al muro e costituita da materiale ligneo, con tegole in terracotta e grondaia per l'acqua piovana (cfr.rilievi fotografici).

Risulta dalla testimonianza resa dal verbalizzante di P.G. che il sopralluogo fu operato a seguito di segnalazione pervenuta presso gli uffici di polizia il 23.4.2010 e che gli interventi edilizi riscontrati si presentavano del tutto ultimati, rifiniti e funzionali al proprio rispettivo scopo ed uso domestico. Si trattava, inoltre, di interventi edificati su una facciata interna dell'edificio in un cortile di proprietà della stessa.

Il teste di P.G. ha precisato che l'ufficio non aveva effettuato alcun precedente sopralluogo rispetto a quello del 23.4.2010 e che dagli atti in possesso dell'ufficio si trattava di interventi di vecchia fattura risalenti all'anno 2004 ad eccezione della tettoia posta sullo sporto-balcone di più recente realizzazione.

Risulta dalla documentazione allegata dalla difesa (nota del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Napoli del 1.9.2008 e relativa notifica eseguita a cura della Polizia Locale all'amministratore dell'edificio), che, nel 2008, fu intimato alla proprietaria dell'appartamento di provvedere a disporre una copertura di protezione in attesa dei lavori di riparazione essendo l'edificio interessato da distacchi di intonaco con pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Alla stregua delle risultanze processuali sinteticamente richiamate, deve ritenersi pacificamente spirato il termine di prescrizione dei reati ad eccezione della contestazione delittuosa di cui all'art.181 comma 1 bis lett.a) D.lgs.42/2004 limitatamente alla tettoia sovrastante lo sporto-balcone.

Il reato contravvenzionale di costruzione abusiva in assenza di permesso a costruire di cui all'art.44 Lett.B) DPR 2011/380 ha natura permanente tale che la prescrizione comincia a decorrere dalla cessazione della permanenza stessa ai sensi dell'art. 158 c.p., che si verifica o con la totale sospensione dei lavori -sia essa volontaria o dovuta a provvedimento autoritativo quale il sequestro-, ovvero con il completamento dell'opera o, infine, con la sentenza di condanna in primo grado nel caso di prosecuzione dei lavori successivamente all'accertamento (Cass.pen.sez.VI nr.°9617/92).

La permanenza del reato di edificazione abusiva termina, con conseguente consumazione della fattispecie, o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi.

ovvero, se i lavori sono proseguiti anche dopo l'accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della sentenza di primo grado

(cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 29974 del 06/05/2014 Cc. dep. 09/07/2014 Rv. 260498 Massime precedenti Conformi: N. 38136 del 2001 Rv. 220351).

Laddove vi sia incertezza circa il *tempus commissi delicti*, il termine di decorrenza della causa estintiva del reato va computato in quello più favorevole all'imputato atteso che il principio *in dubio pro reo* trova applicazione anche con riferimento alle cause di estinzione del reato (cfr. Cass. pen. sez. IV° 2/10/2003 nr. 37432; Cass. pen. sez. II° 1/2/2005 nr. 3292).

Pertanto, qualora l'imputato adduca che l'opera sia stata eseguita in una specifica data ed il giudice non sia in grado - in base ad elementi specifici - di stabilire la prosecuzione dei lavori oltre tale data, va applicato il principio del "*favor rei*" (Cass. sez. 3 12783 del 06/12/1991 Ud. dep. 18/12/1991 Rv. 188746).

Nel caso di specie, le risultanze dibattimentali attestano univocamente che le strutture oggetto della contestazione accusatoria - ovvero lo sporto-balcone e la tettoia con sottostante cucina in muratura - sono state ultimate in epoca ~~di gran~~ antecedente al sopralluogo operato dalla P.G. in data 23.4.2010.

Invero, risulta dalla testimonianza resa dal verbalizzante di P.G. che tali manufatti erano ampiamente ultimati e funzionali allo scopo ed in funzione, già da tempo utilizzati in ragione dello stato dei luoghi e delle obiettive condizioni di usura dei materiali di edificazione. Inoltre, dal carteggio esistente presso gli uffici di polizia, si tratta di interventi risalenti all'anno 2004 e da tale epoca non è stato operato dalla P.G. alcun ulteriore sopralluogo rispetto a quello del 23.4.2010.

Dunque, non è stato acquisito alcun elemento certo in merito all'epoca di effettiva ultimazione dell'opera e di cessazione definitiva dei lavori né è stato possibile riscontrare lo stato di avanzamento dei lavori in tale precedente periodo ma vi è certezza che le opere sono state realizzate nel 2004.

Ebbene, tenuto conto dello stato dei luoghi accertato dalla P.G. nel 2010 (sporto- balcone e tettoia con relativo sottostante cucinino in muratura utilizzato ed arredato, visibilmente in funzione da tempo), della natura e tipologia del manufatto abusivo e della sua conformazione e funzione (si tratta di una tettoia aderente alla preesistente parete dell'unità immobiliare principale di cui costituisce prosecuzione), deve ritenersi, secondo un criterio di ragionevole coerenza logica, proprio in ragione dell'uso e della funzione domestica essenziale che hanno assunto i suddetti manufatti, che l'attività illecita è stata portata a compimento in un'epoca risalente all'anno 2004.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento ai reati contestati afferenti alla legislazione antisismica.

Invero, i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio competente hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l'allegato

progetto ovvero non termina l'intervento edilizio (cfr. *Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12235 del 11/02/2014 Ud. dep. 14/03/2014 Rv. 258738 Massime precedenti Conformi: N. 7873 del 1999 Rv. 214501, N. 3069 del 2008 Rv. 238629, N. 35912 del 2008 Rv. 241093, N. 29737 del 2013 Rv. 255823 Massime precedenti Diformi: N. 3505 del 1999 Rv. 216382, N. 3351 del 2004 Rv. 227396, N. 41854 del 2008 Rv. 241383, N. 41858 del 2008 Rv. 241424, N. 23656 del 2011 Rv. 250487*).

Del pari, il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, qualora sia realizzato attraverso una condotta che si protrae nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo, ha natura permanente e si consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo (cfr. *Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28934 del 26/03/2013 Cc. dep. 08/07/2013 Rv. 256897 Imputato: Borsani Massime precedenti Conformi: N. 28338 del 2003 Rv. 225385, N. 16393 del 2010 Rv. 246758*).

In applicazione dei suesposti criteri, anche con riferimento alle contravvenzioni in materia antisismica ed alla fattispecie delittuosa, il momento consumativo dal quale decorre la prescrizione ed in cui è cessata la permanenza con la ultimazione integrale dei lavori, va individuato nell'anno 2004 e, comunque, in un'epoca ben anteriore al sopralluogo del 2010 tale da determinare il maturare della causa estintiva.

Ciò premesso, applicando il termine massimo di prescrizione più sfavorevole di cui alla legge 5/12/2005 nr. 251 (Legge ex Cirielli) vigente dal 8/12/2005 (quattro anni per le contravvenzioni e sei anni per i delitti senza tenersi conto delle circostanze attenuanti e di quelle aggravanti ad eccezione delle aggravanti ad effetto speciale, nè del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p., aumentato di $\frac{1}{4}$ in caso di atti interruttivi e quindi, complessivamente cinque anni per le contravvenzioni e sette anni e sei mesi per i delitti), la causa estintiva è irreversibilmente maturata all'odierna udienza, essendo ampiamente decorsi alla data odierna cinque anni e sette anni e sei mesi dalla ultimazione del manufatto senza che si sia concluso il giudizio e sia stata pronunciata sentenza.

Alcun periodo di sospensione della prescrizione dovuto alle cause di cui all'art. 159 c.p. va aggiunto a tale computo, non risultando le udienze in cui è stato celebrato il processo differite per ragioni connesse all'impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta volontaria, bensì per ragioni processuali e di acquisizione della prova.

Con riferimento all'intervento consistito nella edificazione della tettoia posta a copertura dello sporto-balcone, deve analogamente ritenersi senz'altro spirato il termine di prescrizione relativamente ai reati contravvenzionali.

Premesso, invero, che la difesa ha fornito un apprezzabile principio di prova in merito alla risalenza dell'opera ad una data successiva ma prossima al settembre 2008 (essendo stata la tettoia edificata a seguito del riscontrato dissesto del fabbricato interessato dalla caduta di intonaco come risulta dalla nota del

Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli del 1.9.2008), in ogni caso, alla data del sopralluogo del 23.4.2010, la tettoia –di modesta entità e con evidente funzione di mera parziale copertura di protezione come si evince dai rilievi fotografici- ~~in~~ ~~stessa~~ risultò ampiamente ultimata sia pur di non risalente edificazione (cfr.teste di P.G. Cipriani Raimondo).

Ne discende che la causa estintiva è irreversibilmente maturata all'odierna udienza, essendo decorso alla data odierna il termine di cinque anni dalla ultimazione del manufatto anche considerando quale *dies a quo* quello della data del sopralluogo del 23.4.2010, senza che si sia concluso il giudizio e sia stata pronunciata sentenza.

Discende dalle argomentazioni svolte la pronuncia di estinzione dei reati.

Il tenore della pronuncia impedisce di emettere l'ordine di demolizione.

Nulla in merito alla restituzione all'avente diritto del manufatto non essendo stato disposto il sequestro.

Quanto alla fattispecie delittuosa di cui all'art.181 comma 1 bis D.lgs.2004/42, le emergenze probatorie attestano, come già ampiamente detto, che la tettoia a copertura dello sporto-balcone è stata realizzata in epoca successiva al 1.9.2008 (data della comunicazione dei VV.FF. in merito al dissesto dell'edificio ed alla necessità di installare una copertura di protezione a causa del distacco dell'intonaco) ed anteriore al 23.4.2010 (data del sopralluogo) tale che, alla data odierna, non è spirato il termine di prescrizione - trattandosi di fattispecie delittuosa- pari a sette anni e mesi sei.

Ritiene il Giudice che, in relazione a tale intervento edilizio non autorizzato, possa riconoscersi la non punibilità della condotta per la particolare tenuità del fatto di cui all'art.131 bis c.p. come introdotto dal DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015 n. 28.

Va premesso, quanto ai rapporti tra causa estintiva di prescrizione del reato e causa di non punibilità di cui all'art.131 bis c.p., che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito (cfr.sentenza sezione III del 26.5.2015 deposito 26.6.2015 n.27055) che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. la quale configura una ipotesi atipica di non punibilità che implica apprezzamenti di merito (preclusi in sede di legittimità). Invero, la prescrizione estingue il reato laddove l'assoluzione per la particolare tenuità de fatto lascia intatto il reato nella sua esistenza storica e giuridica e diverse sono le conseguenze scaturenti dalle due differenti pronunce. Tanto premesso, nella specie, va ritenuta la particolare tenuità del fatto sussistendone i presupposti normativi.

Si tratta, invero, di delitto punito con sanzione non superiore a cinque anni rientrante, in quanto tale, nei

limiti normativi previsti.

La natura e tipologia di intervento edilizio (tettoia aderente alla parete dell'unità immobiliare di sporgenza inferiore ad mt.1, posta a copertura parziale e protezione dello sporto-balcone), le minime dimensioni e la funzione cui è stato destinato, evidenziano una incidenza planovolumetrica sull'assetto territoriale ed un impatto ambientale e paesistico di alterazione dell'area sottoposta al vincolo del tutto risibile, un carico urbanistico del tutto inesistente ed una modesta modifica della sagoma del fabbricato, tenuto altresì conto che la struttura è stata edificata in un'area interna al cortile che nessuna visibilità ha all'esterno o quindi nessun impatto significativo sulla tutela paesistica del paesaggio sicchè minima è l'offensività in concreto. Inoltre, l'incensuratezza dell'imputata in rapporto alla sua condotta (l'imputata realizzava la tettoia a scopo di protezione ed ha provveduto, come rappresentato dalla difesa che riservava di produrre documentazione fotografica e prova testimoniale al riguardo, alla rimozione della stessa), è indicativa della natura del tutto occasionale del reato e di comportamento non abituale.

Ne consegue la pronuncia assolutoria con la formula di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Letto l'art.531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputata in relazione ai capi A) B) e capo C) della rubrica, quest'ultimo limitatamente alla contestazione relativa allo sporto-balcone ed alla tettoia di mt.3X1,60 per estinzione dei reati ascritti per intervenuta prescrizione.

Letti gli artt.530 c.p.p. ed art.131 bis c.p. come introdotto dal Decreto Legislativo 16.3.2015 n.28, assolve l'imputata dal reato ascritto al capo C) della rubrica limitatamente alla contestazione relativa alla tettoia a copertura dello sporto-balcone per la particolare tenuità del fatto.

NAPOLI, 29/06/2015

II GIUDICE

